



Direzione centrale risorse strumentali
Area Lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e di sicurezza
sugli immobili strumentali - Facility Management degli uffici
Budget degli acquisti, gestione finanziaria e controllo della spesa strumentale

Oggetto: Complesso immobiliare della Direzione Generale- Edificio Grattacielo - Lavori di bonifica componenti edilizi contenenti amianto.
CIG : 6831966CAF –CUP : F84H16001240005
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs n. 50/2016, mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa), ai sensi dell’art. 36 comma 6 ultimo periodo del D.Lgs n. 50/2016.

A seguito dell’individuazione degli operatori economici da interpellare alla presente procedura, tramite sorteggio tra quelli accreditati per la categoria richiesta sul MePa, codesto Operatore economico, fermi restando i requisiti di ammissibilità, è invitato a partecipare alla procedura in oggetto, presentando apposita Richiesta di offerta sulla piattaforma informatica MePa, intendendosi con l’avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute ed accettate tutte le modalità, le indicazioni, le prescrizioni e quant’altro previsto dalla presente dalla R.d.O. e dal capitolato speciale d’appalto.

Premessa.

La presente lettera d’invito e i suoi allegati costituiscono le Condizioni Particolari di Contratto ai sensi dell’art. 2 delle Condizioni Generali di Contratto Consip.

Restano valide le regole di cui al Capitolato d’Oneri d’abilitazione a MePa e tutti i suoi allegati (Condizioni Generali di Contratto, Regole e sistemi di e-procurement della P.A, Patto di integrità), per la categoria in questione oltre alle indicazioni fornite in corso di affidamento nella specifica R.d.O sulla piattaforma MePa.

In caso di contrasto le Condizioni Particolari di Contratto, sancite con la presente lettera d’invito e i suoi allegati, prevalgono sulle Condizioni Generali di Contratto Consip ai sensi dell’art. 2 delle suddette medesime Condizioni Generali.

I requisiti degli operatori economici di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, di partecipazione alla procedura sono attestati attraverso

l'abilitazione al MePa. I tempi e la modalità di presentazione delle offerte sono analogamente sanciti nella specifica R.d.O. su MePa.

L'affidamento in oggetto è stato disposto con delibera a contrarre n° RS30/431/2016 del 15/12/2016

CIG 6831966CAF

CUP F84H16001240005

Il R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) è il Dott. Ing. Paolo Poscia

Viale Aldo Ballarin, 42 - 00142 Roma

PEC: paolo.poscia@postacert.inps.gov.it

Il progetto è stato validato dal R.U.P. in data 31 ottobre 2016.

La documentazione di gara comprende:

- a) la presente lettera di invito ed i relativi allegati;
- b) la Bozza di schema di contratto;
- c) il Capitolato Speciale d'Appalto, articolato in parte A (normativa) e Parte B (specialistica);
- d) Elenco Prezzi Unitari
- e) Piano di Sicurezza e Coordinamento comprensivo del computo degli oneri per la sicurezza, elaborati grafici e del cronoprogramma dei lavori
- f) Computo metrico (documento non contrattuale come da art. 3);
- g) Piano di manutenzione dell'opera.

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: ore 12.00 del 31/01/2017.

1. Oggetto dell'appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara.

1. L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione della "Bonifica dei materiali contenenti amianto nell'ambito dei piani 2°, 11° e 12° dell'edificio Grattacielo, facente parte del complesso della Direzione Generale INPS."
2. Il luogo di esecuzione dei lavori è Roma.
3. L'appalto non è stato suddiviso in lotti funzionali o prestazionali, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (di seguito anche il «Codice»), in quanto la possibilità di intervenire contemporaneamente in zone diverse rende impossibile ed antieconomica la suddivisione in lotti.
4. La durata prevista è di **200** (duecento) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. La Stazione Appaltante si riserva di dare avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, anche ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice.

5. L'importo complessivo dell'appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, IVA esclusa, ammonta a € **314.677,78** (diconsi euro **trecentoquattordicimilaseicentoseptantasette/78**), di cui € **291.184,38** (diconsi euro **duecentonovantunomilacentottantaquattro/38**) per lavori e € **23.493,40** (euro **ventitremilaquattrocentonovantatre/40**) per oneri per l'attuazione delle misure di sicurezza non soggetti a ribasso.
6. L'importo a base di gara, IVA ed oneri per la sicurezza esclusi, soggetto a ribasso ammonta a € **291.184,38** (diconsi euro **duecentonovantunomilacentottantaquattro/38**)
7. I lavori sono classificati nella categoria OG1 opere civili ed industriali classifica II.
8. Il contratto è stipulato interamente "a corpo" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera dddd) del Codice dei contratti e dell'articolo 43, comma 4, del d.P.R. n. 207 del 2010 del Codice.
9. Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
10. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26-ter del d.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e per effetto della proroga disposta dall'art. 7, comma 1, del D.L. 30/12/2015, n. 210 convertito in legge dalla L. 21/2016, e da ultimo dall'art. 35 comma 18 del Codice, la Stazione appaltante corrisponderà all'Operatore economico aggiudicatario, ove ne faccia richiesta, un'anticipazione pari al **20%** (dicesi **ventipercento**). A garanzia dell'anticipazione l'operatore dovrà presentare apposita fideiussione secondo le prescrizioni previste dall'articolo 35 comma 18 del Codice nonché dall'art. 14 del CSA.
11. Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'Appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal d. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal d. Lgs. 9 novembre 2012, n. 192. In considerazione della natura dell'appalto e della complessità delle attività necessarie di natura amministrativa e contabile, in sede di sottoscrizione del Contratto potranno essere concordati con l'Appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a **60** (diconsi **sessanta**) giorni.
12. Per quanto attiene la fatturazione trova applicazione l'articolo 17-ter, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'art. 1, comma 629 lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), che prevede, per le pubbliche amministrazioni acquirenti di lavori, il meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. "*split payment*"), da applicarsi alle operazioni per le quali le Amministrazioni non siano debitori d'imposta, ai sensi delle disposizioni generali in materia di IVA.
13. Durante il periodo di vigenza contrattuale, il contratto potrà essere modificato senza necessità di indire una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all'art. 106 del Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.
14. Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice, la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

2. Soggetti ammessi alla gara.

1. Sono ammessi alla gara gli Operatori economici di cui all'art. 45 comma 1 del Codice, abilitati alla procedura MePa per la categoria OG1 e invitati a presentare offerta, in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi, tra i quali, in particolare, quelli costituiti come:
 - a) Operatori economici con identità monosoggettiva di cui alle lettere a) [imprenditori individuali anche artigiani, società anche cooperative], b) [consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane], e c) [consorzi stabili], dell'art. 45, comma 2, del Codice;
 - b) Operatori economici con identità plurisoggettiva di cui alle lettere d) [raggruppamenti temporanei di concorrenti], e) [consorzi ordinari di concorrenti], f) [le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete] e g) GEIE [Gruppo Europeo di Interesse Economico], dell'art. 45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice;
 - c) Operatori economici stranieri, alle condizioni di cui agli artt. 45, comma 1, 49 e 83 comma 3 del Codice nonché di quelle prescritte nella presente lettera di invito.
2. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice e, in forza dell'articolo 216 comma 14 del Codice, quelle di cui all'art. 92 del Regolamento.

3 Condizioni di partecipazione

1. Sono ammessi a partecipare gli Operatori economici abilitati al bando MePa "OG1 – Edifici civili ed Industriali in possesso della classifica II che abbiano ricevuto apposito invito a partecipare alla RdO in oggetto mediante la piattaforma informatica Acquisti in Rete PA. Tale abilitazione garantisce che gli operatori economici che partecipano non ricadano nelle cause di esclusione previste dal Codice dei contratti ovvero nelle
 - a. le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
 - b. le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
2. Si applicano i commi 7 e 8 dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016 ai fini della richiesta di ammissione alla procedura da parte di un operatore economico, o di un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo 80, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5 sempre dell'art. 80
3. Ai sensi della circolare INPS n. 27 del 25.02.2014 in esecuzione della legge n° 190 del 6 novembre 2012, **non è ammessa** la partecipazione alla gara di Operatori che abbiano concluso contratti di lavoro subordinato od autonomo o che -comunque- abbiano attribuito incarichi ad ex dipendenti INPS che siano

cessati dal servizio nel triennio antecedente la data di celebrazione della presente procedura e che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Istituto nei loro confronti.

4. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "*black list*", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).
5. Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
6. Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane/consorzi stabili), ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.
7. Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, possono partecipare alla presente procedura su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'A.N.AC., come previsto dall'art. 110, commi 3, 4 e 5, del Codice.
8. Il soggetto invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti, ai sensi dell'art. 48, comma 11, del Codice.
9. E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lett. d) ed e), del Codice, anche se non ancora costituiti. I concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e) e g) del Codice concorrono necessariamente per tutte le proprie raggruppate/consorziate.
10. Ai sensi del comma 9 dell'art. 48 del Codice è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di operatori economici rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, salvo quanto disposto all'art. 48, commi 17 e 18 del Codice.
11. Ai sensi dell'art. 48 comma 19 del Codice è ammesso il recesso di uno o più operatori raggruppati esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento.
12. E' vietata l'associazione in partecipazione ai sensi dell'art. 48 comma 9 del Codice.

4. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione.

1. La verifica dei requisiti per la partecipazione alla procedura in oggetto è condotta dal MePa in fase di abilitazione e dalla Stazione Appaltante in sede di Richiesta di

Offerta per i documenti presentati e, successivamente, sull'aggiudicatario per conseguire l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva.

5. Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo.

1. La documentazione di gara viene trasmessa direttamente ai concorrenti attraverso la R.d.O. su MePa, firmata digitalmente.
2. In considerazione della natura dell'appalto e della complessità delle attività necessarie, il sopralluogo è **obbligatorio**. La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa espressa di esclusione** dalla procedura di gara.
3. Le offerte degli Operatori dovranno essere corredate dall'attestazione rilasciata dalla Stazione appaltante di avvenuto sopralluogo assistito *in situ*; l'assenza di tale attestazione non è causa di esclusione solo se l'avvenuta effettuazione del sopralluogo assistito è accertata d'ufficio e se tale condizione risulta agli atti della Stazione appaltante.
4. La effettuazione del sopralluogo assistito dovrà essere preventivamente concordata inviando una richiesta -formulata esclusivamente a mezzo posta elettronica in lingua italiana - da inviare ad uno dei seguenti indirizzi: giovanni.pierandrea@inps.it (06 5905 8333), fabio.ciocci@inps.it (065905 3963). Nella richiesta dovranno altresì essere indicati -oltre al recapito postale- anche i recapiti fax e di posta elettronica ordinaria al fine di consentire l'inoltro della comunicazione della fissazione della data del sopralluogo assistito.
5. La richiesta di cui al punto precedente dovrà essere inoltrata entro e non oltre le ore **12:00** del giorno **20 gennaio 2017**; tale termine ha natura **perentoria** per cui tutte le richieste che perverranno oltre tale termine non saranno prese in considerazione e per esse non si darà luogo alla fissazione del giorno del sopralluogo assistito.
6. Il sopralluogo assistito deve essere comunque effettuato entro il termine **perentorio** del **26 gennaio 2017**.
7. Il sopralluogo potrà essere effettuato:
 - da un rappresentante legale o da un direttore tecnico dell'Operatore, munito di documento di identità e di copia del certificato C.C.I.A.A. o di altro documento da cui sia desumibile la carica ricoperta;
 - da soggetto diverso da quelli sopra elencati, purché dipendente dell'Operatore economico concorrente e munito di apposita delega allo svolgimento delle operazioni di sopralluogo, la quale dovrà contenere anche una dichiarazione di responsabilità resa dal rappresentante legale che attesti la predetta qualità di dipendente in capo al delegato. Tale delega dovrà essere predisposta preferibilmente mediante compilazione del modello Allegato E "Attestato di sopralluogo", il cui form è accluso al presente Disciplinare, e consegnato alla Stazione appaltante prima dell'inizio delle operazioni di sopralluogo;
 - da procuratore non dipendente purché dalla procura emerga la legale rappresentanza dello stesso.
8. La persona incaricata ad effettuare il sopralluogo non potrà rappresentare più di un Operatore.

9. All'atto del sopralluogo assistito ciascun Operatore dovrà consegnare, in duplice copia, il modello Allegato E "Attestato di sopralluogo", che sarà sottoscritto -a conferma dell'avvenuta presa visione- sia dall'incaricato dell'Operatore sia dal funzionario incaricato dall'Istituto, che ne annoterà il rilascio su apposito registro.
10. Al termine delle operazioni l'Istituto rilascerà alla persona incaricata del sopralluogo copia di tale attestazione, che dovrà essere allegata alla documentazione amministrativa da presentare in sede di partecipazione alla gara.
11. In caso di RTI, di GEIE, di aggregazione di imprese di rete o di consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, il sopralluogo può essere effettuato da un solo incaricato per tutti gli Operatori raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle deleghe di tutti i legali rappresentanti dei suddetti Operatori: la mancanza di tale delega sottoscritta da tutti gli Operatori non consentirà l'effettuazione del sopralluogo assistito.
12. In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'Operatore consorziato indicato come esecutore dei lavori.

6. Chiarimenti.

1. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura **esclusivamente** mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare via PEC al RUP all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata: paolo.poscia@postacert.inps.gov.it almeno **7** (diconsi **sette**) giorni naturali consecutivi **prima** della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, accettate richieste di chiarimenti pervenute con modalità diversa da quella sopra indicata e non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
2. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate **esclusivamente** in lingua italiana. Le repliche a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite, sempre in lingua italiana, almeno **6** (diconsi **sei**) giorni naturali consecutivi **prima** della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
3. Per assicurare la simmetria, la parità di trattamento e la simultaneità delle informazioni integrative, le repliche alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni in merito alla presente procedura saranno pubblicate in forma anonima ed in lingua italiana **esclusivamente** sul profilo del committente: <http://www.inps.it> seguendo il seguente percorso: > Concorsi e Gare (*tendina in alto*) > Gare (*a sinistra in basso*) > Bandi di gara > In corso (*a sinistra in basso*).
4. Le repliche in questione andranno ad integrare la *lex specialis* di gara con effetto dalla data della loro pubblicazione sul profilo di committente.

7. Modalità di presentazione della documentazione.

1. Da attuarsi mediante procedura MePa secondo le Condizioni Generali di Contratto e delle Condizioni Particolari di contratto, indicate con il presente Disciplinare.

8. Offerte irregolari e soccorso istruttorio.

1. Nella presente fase della procedura concorsuale attuata su MePa l'operatore economico risulta già abilitato e per la sua abilitazione è già valso quanto indicato come soccorso istruttorio nel paragrafo 3 parte B ultimo capoverso del Capitolato d'onori Consip.
2. Il soccorso istruttorio, inoltre, non può essere applicato all'offerta economica, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice.
3. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e dell'Allegato A / DGUE, relativi all'ammissione, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, potrà essere sanata, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, dietro pagamento in favore della stazione appaltante di una sanzione pecuniaria pari ad euro 314.67 (trecentoquattordici/67)
4. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine perentorio di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data della comunicazione via PEC, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione.
5. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.
6. L'Operatore dovrà corrispondere l'importo relativo alla sanzione in parola mediante bonifico (versamento su conto corrente n. 50 intestato a INPS - Direzione Generale - IBAN IT73K083270321000000000050 presso Banca di Credito Cooperativo di Roma, Agenzia n. 15, Via Civiltà del Lavoro, 79 - 00144 Roma, indicando nel campo causale il codice CIG della predetta gara e la dicitura "sanzione ai sensi dell'art. 83 comma 9 del codice").
7. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione.
8. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
9. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
10. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante il "Codice dell'Amministrazione Digitale" (nel prosieguo, più brevemente indicato come «CAD»).

9. Comunicazioni.

1. Salvo quanto disposto nel paragrafo 6 della presente lettera d'invito, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la Stazione appaltante e gli Operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto ovvero all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice.
2. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC, del numero di fax o dell'indirizzo di posta elettronica non certificata ovvero in caso di problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione appaltante con ogni mezzo alternativo: diversamente, l'Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
3. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare comunicazioni, in alternativa alla modalità via PEC, anche attraverso appositi avvisi pubblicati sul portale istituzionale al seguente percorso Internet: > Concorsi e Gare (*tendina in alto*) > Gare (*a sinistra in basso*) > Bandi di gara > In aggiudicazione (*a sinistra in basso*).
4. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa anche nei confronti di tutti gli Operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
5. In caso di avvalimento, le comunicazioni sono inviate all'offerente ed all'impresa ausiliaria ai sensi dell'art. 89 co.9 del Codice.

10. Divieto di cessione del contratto e subappalto

1. Ai sensi dell'art. 105 comma 1 del codice, il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.
2. Per l'esecuzione delle attività di cui al contratto, l'aggiudicatario potrà avvalersi del subappalto ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 del Codice, nel rispetto delle condizioni stabilite in tale norma, nei limiti del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo del contratto e dietro autorizzazione della Stazione Appaltante ai sensi della predetta norma e dei commi che seguono.
3. Ai sensi dell'art. 105 comma 8 in caso di subappalto, il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, salve le ipotesi di liberazione dell'appaltatore previste dal comma 13 lettere a) e c) del precitato decreto legislativo.
4. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
5. Ai sensi del comma 4 dell'art. 105 del Codice il soggetto aggiudicatario del contratto può affidare in subappalto, previa autorizzazione della Stazione appaltante, i lavori compresi nel contratto purché:

- a) all'atto dell'offerta il concorrente abbia indicato i lavori o le parti di opere che intende subappaltare;
- b) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
6. Ai sensi del comma 7 dell'art. 105 del codice l'affidatario dovrà depositare il contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, trasmettendo altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata, e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo a sé dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 dello stesso Codice. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, dovrà indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
7. Ai sensi del comma 18 dell'art. 105 del codice l'affidatario che si avvale del subappalto dovrà altresì allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
8. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.
9. Per i subappalti di importo inferiore al 2% (due per cento) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00 (Euro centomila/00), i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà.
10. L'Istituto, qualora sussistano le condizioni indicate dall'art. 105 comma 13 del Codice dei contratti, provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dei lavori dallo stesso eseguiti; in caso contrario è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.
11. Ai sensi del comma 14 dell'art. 105 del codice l'affidatario dovrà praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento), nel rispetto degli *standard* qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.
12. L'affidatario corrisponderà i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il direttore dell'esecuzione, provvederà alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario

sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

11. Cauzioni e garanzie richieste.

1. Ai sensi dell'art. 93 del Codice, ciascuna offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, prestata nella forma della cauzione o della fideiussione, a scelta dell'offerente. L'importo della garanzia dovrà essere pari al 2% (due per cento) del prezzo base indicato nella presente lettera di invito, e pertanto pari ad almeno € 6.293,55 (Euro seimiladuecentonovantatre/55), salvo quanto previsto ai successivi commi.
2. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di operatori economici o di un consorzio ordinario, la garanzia fideiussoria deve essere intestata a tutti gli operatori del raggruppamento o consorzio medesimi.
3. La cauzione provvisoria può essere costituita, a scelta del concorrente:
 - a) **in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato** al corso del giorno del deposito, depositati presso una sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione appaltante; il valore dei titoli deve essere al corso del giorno del deposito;
 - b) **in contanti**, con versamento intestato a "**INPS - Direzione Generale - Entrate varie**", presso i seguenti istituti di Credito:
MONTE DEI PASCHI DI SIENA, Agenzia n° 15 - Via dell'Arte, n° 3-3/A - 00144 Roma, Conto corrente n. 4090 IBAN IT04D 01030 03215 0000 0000 4090
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA, Agenzia n° 15 - Viale Civiltà del Lavoro, n° 79 - 00144 Roma, Conto corrente n. 50 IBAN IT73K 08327 03210 0000 0000 0050.

Al fine di comprovare in sede di procedura l'avvenuta costituzione del deposito cauzionale, il concorrente dovrà produrre i documenti probatori che dimostrino il versamento delle relative somme.

Il deposito cauzionale non sarà produttivo di alcun interesse in favore del concorrente. I titoli depositati saranno restituiti con le stesse cedole con le quali sono stati presentati.

La costituzione del deposito cauzionale dovrà avvenire con le modalità suindicate.

4. La garanzia fideiussoria può essere rilasciata, a scelta del concorrente, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
5. In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà:

- a. avere come beneficiario l'INPS;
 - b. essere conforme agli schemi di polizza tipo (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della I. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice)
 - c. essere prodotta in originale od in copia autenticata, ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. ed essere specificatamente riferita alla gara in oggetto;
 - d. avere efficacia per almeno **360** (diconsi trecentosessanta) giorni naturali consecutivi decorrenti dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
 - e. essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal fideiussore, che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiubente nei confronti della Stazione appaltante;
 - f. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante, la garanzia per ulteriori **180** (diconsi centottanta) giorni naturali consecutivi immediatamente successivi alla scadenza di cui al precedente punto d), nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
 - g. coprire la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave;
 - h. qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, ovvero ad Operatori con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestata e sottoscritta da tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
 - i. recare la sottoscrizione del garante.
 - j. prevedere espressamente:
 - i. la **rinuncia** al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice Civile;
 - ii. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del Codice Civile;
 - iii. la loro operatività entro 15 (diconsi quindici) giorni naturali consecutivi a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.
6. L'offerta dovrà essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria, di cui agli artt. 103 e 104 del Codice, per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.
7. Ai sensi del comma 7 dell'art. 93 del Codice l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto:
- a. del **50%** (dicesi **cinquantapercento**) per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la

certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;

- b. del **30%** (dicesi **trentapercento**), per gli Operatori già in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (**EMAS**), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (tale riduzione è cumulabile con quella di cui al precedente punto a);
 - c. del **20%** (dicesi **ventipercento**) per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;
 - d. del **15%** (dicesi **quindicipercento**) per gli Operatori che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica ("**carbon footprint**") di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
8. Per fruire dei benefici di cui ai precedenti punti a, b, c, e d, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Le riduzioni di cui al punto 7 sono cumulabili.
 9. In caso di raggruppamento o consorzio ordinario, l'importo della garanzia è ridotto nei termini di cui sopra soltanto se tutti i consorziati o gli operatori raggruppati sono in possesso dei rispettivi requisiti. In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), l'importo della garanzia è ridotto solo nel caso in cui il consorzio sia in possesso dei predetti requisiti.
 10. Sarà obbligo dell'aggiudicatario rilasciare la garanzia definitiva prevista dall'art. 103 del Codice, secondo le modalità previste da detta norma ed entro i termini richiesti dalla Stazione Appaltante nei documenti di gara.
 11. Si precisa che:
 - a) in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del Codice, ovvero in consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se **tutte** le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
 - b) in caso di partecipazione in RTI verticale ai sensi dell'art. 48, comma 1 del Codice, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggrupata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
 - c) in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2 del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.
 12. La mancata presentazione della cauzione provvisoria, la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, previo pagamento alla Stazione Appaltante della sanzione pecuniaria di cui al punto 8 del paragrafo 2 della presente lettera d'invito, a condizione che la cauzione sia

stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta e che decorra da tale data.

13. Verso i concorrenti non aggiudicatari, la garanzia provvisoria sarà svincolata contestualmente alla comunicazione di intervenuta aggiudicazione dell'Appalto, tempestivamente e comunque entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione stessa, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93, comma 9°, del Codice. Verso l'aggiudicatario, la garanzia provvisoria sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto, ai sensi di quanto previsto dal comma 6° dell'art. 93 del Codice.
14. All'atto della stipula del contratto l'aggiudicatario dovrà prestare:
 - a) la **cauzione definitiva** nella misura e nei modi previsti dall'articolo 103 del Codice nonché dall'art. 20 del CSA;
 - b) la **polizza assicurativa** di cui all'articolo 103 comma 7, del Codice, ed ai sensi dell'art. 21 del CSA, che assicuri la Stazione appaltante contro:
 - i. **responsabilità civile (RCT)** per danni verso terzi derivanti da ogni causa, ivi compresa la causa accidentale, con un massimale pari ad € 2.000.000,00 (duemilioni) per ogni sinistro;
 - ii. **danni di esecuzione (CAR)**, con un massimale pari ad € 500.000,00, e con una estensione di garanzia di € 500.000,00 a copertura dei danni ad opere ed impianti limitrofi;
 - iii. **RCO** Euro 2.000.000,00 (duemilioni) per ogni sinistro.

12. Pagamento a favore dell'Autorità.

1. I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità, per un importo pari a **35,00 €** (diconsi euro **trentacinque/00**) scegliendo tra le modalità di cui alla Deliberazione n. 163 del 22 dicembre 2015 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 49 del 29 febbraio 2016).
2. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'Operatore economico dovrà allegare all'offerta la ricevuta di pagamento o copia dello scontrino rilasciato dal punto vendita.
3. La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, previo pagamento alla Stazione Appaltante della sanzione pecuniaria di cui al punto 2 del paragrafo 8 della presente lettera d'invito, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.
4. In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

13. Capacità economica e finanziaria e capacità tecnico organizzativa.

1. Il possesso del suddetto requisito è dimostrato attraverso il conseguimento della abilitazione al MePa. secondo il Capitolato d'Oneri specifico e i relativi allegati.
 - Ai fini dell'esecuzione del contratto, l'Operatore risultato aggiudicatario o, per lui, l'Operatore che materialmente eseguirà le opere dovrà essere in possesso del seguente **requisito di esecuzione**, in mancanza del quale l'Istituto non procederà alla stipula del contratto: **iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali**, ai sensi dell'art. 212 del d.Lgs. n° 152 del 3 aprile 2006, nella categoria **10** per la classe **D**.

14. Criterio di aggiudicazione.

1. L'aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio del massimo ribasso percentuale rispetto al prezzo posto a base di gara ai sensi dell'art. 95 del Codice procedendo, ai sensi dell'art. 97, comma 8, all'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, qualora il numero delle offerte valide sia pari o superiore a dieci.

15 Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte.

1. Per partecipare alla gara gli operatori economici interessati dovranno produrre entro le ore 12.00 del 31 gennaio 2017 la seguente documentazione, secondo le indicazioni riportate nella RDo MePa.
 - "A - Documentazione amministrativa";
 - "B - Offerta economica".
2. Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative od espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara, ed in tali eventualità non è ammesso il ricorso al soccorso istruttorio

15. Contenuto della Busta "A- Documentazione amministrativa".

1. Qualunque sia la idoneità monosoggettiva ovvero plurisoggettiva di partecipazione dell'Operatore alla presente procedura di gara, nella sezione "Documentazione Amministrativa" dovrà essere inserita la seguente documentazione
 - I. **Domanda di Partecipazione e Dichiarazione Sostitutiva di certificazioni e dell'atto di notorietà (Allegato A/DGUE)**, sottoscritta digitalmente dal **legale rappresentante del concorrente**, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata copia conforme all'originale della relativa procura.Si precisa che:

- i. nel caso di RTI di qualunque tipo o di consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda deve essere resa e sottoscritta da **tutti** gli Operatori che costituiranno il RTI od il consorzio;
- ii. nel caso di aggregazioni di imprese di rete:
 - a. se la rete è già dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito -con modificazioni- dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'Operatore che riveste le funzioni di organo comune;
 - b. se la rete è già dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del precitato d.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'Operatore che riveste le funzioni di organo comune nonché da **ognuno** degli Operatori aderenti all'aggregazione di rete che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la funzione di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Operatore aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero -in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi- da **ognuno** degli Operatori aderenti all'aggregazione di rete che partecipa alla gara.
- iii. nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE le dichiarazioni sostitutive con le quali l'Operatore attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 80, del Codice, devono essere rese personalmente da **ciascuno** dei soggetti, oppure dal legale rappresentante dell'Operatore con indicazione nominativa dei soggetti cui i requisiti si riferiscono. Inoltre, in caso di avvalimento, le attestazioni devono essere rese anche dall'impresa ausiliaria oppure dal legale rappresentante dell'Operatore con indicazione nominativa dei soggetti cui i requisiti si riferiscono.
- iv. Le attestazioni di cui sopra, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese **anche** dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- v. Le attestazioni di cui di cui all'art. 80 commi 1, 2, 4 e 5 del Codice, devono essere rese o devono riferirsi ai soggetti indicati nell'art. 80 comma 3 del Codice. Nel caso di società diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da **entrambi** i soci, nonché dai titolari di poteri institori ex art. 2203 del c.c. e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura.
- vi. Ai sensi dell'art. 80, comma 7, del Codice, l'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a

provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

- vii. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e dai direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente alla data di invio della presente lettera d'invito.
- viii. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante dell'Operatore, mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, nella quale si dichiara il possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione.
- ix. Le dichiarazioni sostitutive dovranno essere redatte -ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445 e ss.mm.ii.- sulla base del modello ALLEGATO A, predisposto e messo a disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante sul profilo del committente, da intendersi parte integrante della presente lettera d'invito.
- x. In caso di libera compilazione a cura dell'Operatore, la Dichiarazione Sostitutiva dovrà comunque contenere **tutte** le dichiarazioni e gli elementi riportati nel predetto *form*, volti ad attestare il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice e di idoneità professionale di cui all'art. 83 del Codice previsti dalla presente lettera d'invito e contenere, altresì, le dichiarazioni necessarie ai fini della partecipazione di RTI, GEIE, aggregazioni e consorzi, costituiti o costituendi, ai sensi degli artt. 47 e 48 del Codice.
- xi. Ai fini della validità delle Dichiarazioni Sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del precitato d.P.R. n° 445/2000, all'interno del plico contenente l'offerta dovrà essere inserita copia di un documento di identità di ciascun soggetto sottoscrittore, in corso di validità. In caso di sottoscrizione di soggetto diverso dal legale rappresentante, all'interno del plico contenente l'offerta dovrà essere prodotta copia autentica dell'atto che attesti i poteri di firma di chi sottoscrive la dichiarazione.

II) "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della Delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice o al subappalto necessario, anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria e/o all'impresa subappaltatrice;

III) documento attestante la **cauzione provvisoria** di cui al paragrafo 10, con allegata la dichiarazione, di cui all'art. 93, comma 8, del Codice, concernente l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva.

Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 7 dell'art. 93 del Codice: a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso dei requisiti previsti ovvero copia conforme della/e suddetta/e certificazione/i.

IV) dichiarazione rilasciata secondo il modello allegato C "**Attestato di sopralluogo**" dalla Stazione appaltante attestante che il concorrente ha preso visione dello stato dei luoghi dove devono essere eseguiti i lavori;

V) ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’Autorità fissato nella misura di **35,00 €** (diconsi euro **trentacinque/00i**) di cui al paragrafo 11 della presente lettera d’invito di gara. La mancata comprova di detto pagamento sarà causa **di esclusione**.

VI) (in caso di avvalimento)

Nel caso di avvalimento dovrà essere prodotta, nell’ambito della "Sezione Amministrativa ", la seguente documentazione:

a. una dichiarazione sostitutiva modello Allegato D "**Dichiarazione sostitutiva dell’impresa ausiliaria e contestuale dichiarazione di impegno**" sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante:

i. il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

ii. l’impegno verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

b. originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il contratto di avvalimento, ai sensi di quanto previsto all’art. 88, comma 1, del Regolamento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

i. l’oggetto, le risorse ed i mezzi prestati, in modo determinato e specifico;

ii. la durata;

iii. ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento;

c. alternativamente al contratto di cui al precedente punto, in caso di avvalimento a favore di un Operatore che appartiene al medesimo gruppo dell’Operatore ausiliario (c.d. *avvalimento infragruppo*), una dichiarazione sostitutiva dell’Operatore ausiliato, resa nelle forme di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n° 445/2000, attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

Le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante dell’Operatore economico o dal soggetto comunque abilitato ad impegnare l’Operatore, e dovranno essere accompagnate da copia del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità. In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta in atti copia della fonte dei poteri del sottoscrittore.

VII) (in caso di subappalto)

a) nel caso di ricorso al subappalto, la dichiarazione di subappalto, resa dal legale rappresentante dell’offerente o dal soggetto abilitato ad impegnare l’operatore, contenente l’indicazione delle prestazioni che intende eventualmente subappaltare ai sensi dell’art. 105, comma 4°, lett. b) del Codice, nei limiti del 30% (trenta per cento) dell’importo contrattuale massimo subappaltabile. Detta dichiarazione è già contenuta nel *form* di dichiarazione sostitutiva del concorrente allegato A alla presente lettera di invito;

- b) nel solo caso di ricorso al subappalto per mancato possesso della qualificazione obbligatoria richiesta per l'esecuzione dei lavori di cui alla presente procedura, la società subappaltatrice dovrà presentare apposita dichiarazione resa con l'allegato E "Dichiarazione sostitutiva del subappaltatore".

VIII) Copia del CSA firmato digitalmente per accettazione

2. **INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDENTITÀ PLURISOGGETTIVA ED I CONSORZI.**

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

- i. atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione degli Operatori consorziati;
- ii. dichiarazione in cui si indica/no il/i consorziato/i per il/i quale/i il consorzio partecipa alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa esclusivamente in nome e per conto proprio.

Per i RTI già costituiti alla data di presentazione dell'offerta:

- i. mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito all'Operatore mandatario per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta.

Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti alla data di presentazione dell'offerta:

- i. atto costitutivo e statuto del consorzio o del GEIE in copia autentica, con indicazione dell'Operatore designato quale capogruppo.
- ii. dichiarazione in cui si indica la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dagli Operatori consorziati.

Nel caso di RTI o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti alla data di presentazione dell'offerta:

- i. dichiarazione resa da ciascun Operatore attestante:
 1. l'Operatore al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 2. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai RTI, consorzi o GEIE;
 3. la quota individuale di partecipazione al RTI, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dagli Operatori riuniti o consorziati.

Nel caso di aggregazioni di Operatori aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.L. 10 febbraio 2009, n° 5:

- i. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o con scrittura privata autenticata, ovvero per atto con firma digitale autenticata a norma

- dell'art. 25 del CAD con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- ii. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali Operatori la rete concorre: relativamente a questi ultimi opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
 - iii. dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di Operatori che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte da singoli Operatori della rete.

Nel caso di aggregazioni di Operatori aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.L. 10 febbraio 2009, n° 5:

- i. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o con scrittura privata autenticata, ovvero per atto con firma digitale autenticata a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'Operatore mandatario, con l'indicazione delle parti dell'appalto che saranno eseguite dai singoli Operatori aggregati.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, ai sensi dell'art. 25 del CAD.

Nel caso di aggregazioni di Operatori aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

- i. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'Operatore mandatario, recante l'indicazione delle quote di partecipazione all'aggregazione che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai singoli Operatori di rete.

(ovvero, in alternativa)

- i. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun Operatore aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale Operatore, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
 - c. la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dai singoli Operatori della rete.

3. La mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive potranno essere sanate ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, purché i requisiti dichiarati siano già sussistenti al momento della presentazione della domanda e dietro pagamento in favore della Stazione appaltante della sanzione pecuniaria prevista al paragrafo 8, della presente lettera d'invito.
4. In caso di mancata sanatoria la Stazione appaltante procederà all'**esclusione** del concorrente dalla procedura di gara.

16. Contenuto della Busta "B- Offerta economica".

1. Nella sezione "Economica" dovrà essere inserito il Modello Allegato B "**Schema di offerta**" firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'Operatore o da un suo procuratore, riportante necessariamente una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Operatore o da un suo procuratore, contenente l'indicazione del prezzo complessivamente offerto per l'esecuzione dei lavori, inferiore al prezzo complessivo dell'appalto, al netto dei costi della sicurezza da PSC non soggetti a ribasso, espresso in cifre ed in lettere ed il conseguente ribasso unico percentuale, anch'esso espresso in cifre ed in lettere, offerto rispetto al suddetto prezzo globale posto a base di gara.
2. La dichiarazione dovrà contenere altresì l'indicazione dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice e l'indicazione dell'incidenza delle spese generali relative all'appalto;
3. Nel caso di Operatori con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le stesse modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui al punto I del precedente articolo 16.
4. La mancata sottoscrizione dell'offerta economica potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice a condizione che sia riconducibile al concorrente e dietro pagamento in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria prevista al paragrafo 8 della presente lettera d'invito.
5. In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all'**esclusione** del concorrente dalla procedura di gara.
6. Saranno ammesse solo offerte economiche che non superino l'importo a base d'asta.
7. Si precisa che non saranno ammesse - e verranno pertanto escluse - le offerte plurime, condizionate, alternative, indeterminate.
8. In caso di discordanza tra il ribasso percentuale offerto e l'indicazione del prezzo complessivamente offerto, il ribasso percentuale prevarrà sul prezzo complessivo e, di conseguenza, si provvederà a rideterminare l'esatto prezzo complessivo, fermo restando il ribasso percentuale offerto.
9. In caso di discrepanza tra l'importo in cifre e quello in lettere è valido l'importo più vantaggioso per l'amministrazione ai sensi dell'art. 72, comma 2, del R.D. n. 827/1924.

10. I valori offerti dovranno essere espressi in cifre e in lettere, con un numero di decimali non superiore a **2** (diconsi **due**). In caso di indicazione di un prezzo recante un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a due, saranno considerate esclusivamente le prime due cifre decimali, con semplice troncamento e senza procedere ad alcun arrotondamento.
11. L'offerta economica non potrà presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte a margine dall'Operatore, lasciando in evidenza gli elementi oggetto di correzione.

17. Procedura di aggiudicazione.

1. La procedura di aggiudicazione della gara avverrà secondo le regole, le modalità e i tempi stabiliti nel MePa per la specifica categoria e per la specifica R.d.O..
2. Data l'esistenza di specifiche richieste dell'Amministrazione in merito alla capacità economico finanziaria e tecnico amministrativa si procederà al sorteggio, ai sensi dell'art. 58, comma 3 del Codice, ai fini del controllo del possesso dei requisiti medesimi.
3. Successivamente si procederà al sorteggio del criterio di verifica dell'anomalia dell'offerta, ai sensi del comma 2, dell'art. 97 del Codice.
4. L'Amministrazione procederà all'esclusione automatica delle offerte di ribasso pari o superiori alla soglia di anomalia, ai sensi dell'art. 97 comma 2 del d.lgs. n. 50 del 2016, nell'esercizio della facoltà di cui all' art. 97 comma 8 del d.lgs. n. 50 del 2016, qualora il numero delle offerte valide sia pari o superiore a 10 (diconsi dieci).
5. In presenza di un numero di offerte valide inferiore a 10, non si procederà all'esclusione automatica, fermo restando il potere della Stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte ritenute anormalmente basse ai sensi dell'art. 97 comma 1 del d.lgs. n. 50 del 2016.
6. Si procederà poi all'apertura delle offerte economiche ed al conseguente esame delle stesse.
7. All'esito delle operazioni di cui sopra, si redigerà la graduatoria finale e si decreterà l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto in favore dell'Operatore che ha presentato la migliore offerta.
8. L'aggiudicazione definitiva verrà disposta dall'organo competente della Stazione Appaltante. La medesima è subordinata nella sua efficacia alla prova positiva dei requisiti dell'Aggiudicatario ai sensi dell'art. 32, comma 7°, del Codice.
9. Le informazioni relative alla aggiudicazione della procedura, saranno fornite a cura della Stazione Appaltante con le modalità di cui all'art. 76 del Codice.

18. Ulteriori disposizioni.

1. Si precisa, altresì, che si applicheranno le seguenti ulteriori disposizioni.

2. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che essa sia ritenuta congrua e conveniente.
3. Ai sensi dell'art. 95 comma 12 del Codice, è facoltà della Stazione appaltante non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente od idonea in relazione all'oggetto del contratto ovvero, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.
4. In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio pubblico.
5. Ai sensi dell'art. 32 comma 4 ultimo periodo del Codice l'offerta vincherà l'Operatore aggiudicatario per almeno **360** (diconsi **trecentosessanta**) **giorni naturali consecutivi** decorrenti dal termine indicato nella presente lettera d'invito per la scadenza della presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla Stazione appaltante.
6. Ai sensi dell'art. 32 comma 8 del Codice, fatti salvi l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'Operatore aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato decorso il termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9 del Codice, e, comunque, entro il termine di **60** (diconsi **sessanta**) **giorni naturali consecutivi** che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace, secondo quanto stabilito all'art. 32, comma 7 del Codice. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono interamente poste a carico dell'Operatore risultato aggiudicatario.
7. Ai sensi dell'art. 32 comma 12 del Codice la stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito della eventuale approvazione degli altri controlli previsti dalle norme proprie della Stazione appaltante.
8. La Stazione appaltante si riserva di esercitare la facoltà di cui all'art. 110 del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo dell'Appaltatore, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore o di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter del D. lgs. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto.
9. Nel caso in cui l'informazione antimafia di cui all'art. 91 del Codice Antimafia, abbia dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del **10%** (dicesi **diecipercento**) del valore del contratto, fatto salvo il riconoscimento del maggior danno il cui soddisfacimento è garantito dalla cauzione definitiva. Tale penale sarà applicata senza ulteriori formalità e costituirà fondo risarcitorio a fronte dei maggiori costi e tempi derivanti dalle attività conseguenti dalla risoluzione.
10. Ad eccezione dell'Operatore rimasto aggiudicatario, tutti gli altri Operatori possono chiedere alla Stazione appaltante la restituzione della documentazione amministrativa presentata ai fini della partecipazione alla gara.

19. Definizione delle controversie.

1. Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di **Roma**, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

20. Trattamento dei dati personali.

1. Ai sensi dell'art. 13 del d.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196 e ss.mm.ii. (recante il «**Codice in materia di Protezione dei Dati Personali**»), in relazione ai dati personali il cui conferimento è espressamente richiesto ai fini della gara, si precisa che titolare del trattamento è l'ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE.
2. Responsabile del trattamento dei dati conferiti è l'Ing. Paolo Poscia, in qualità di RUP della presente procedura di gara, che potrà avvalersi di suoi incaricati nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.

IL DIRETTORE CENTRALE
Vincenzo Damato

Allegati:

- Allegato A: Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva
Allegato B: Modello Offerta
Allegato C: Modello attestato di sopralluogo
Allegato D: Modello Dichiarazione di avvalimento dell'Impresa ausiliaria
Allegato E: Modello Dichiarazione sostitutiva del subappaltatore